



Rep. n. 599/2018  
Prot. n. 44851-III/13 del 06/08/2018

**UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA  
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI**

**Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici**

VISTA	la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 "assegni di ricerca";
VISTO	il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011;
VISTA	la Legge 11/2015;
VISTA	la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011;
VISTO	il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO	il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i.;
VISTO	lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
VISTO	il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con Decreto Rettorale n. 1/2017;
VISTO	il D.D.R. 522 del 31/05/2018 e successive modifiche e integrazioni, che approva il progetto di ricerca cod. 2120-3-11-2018 nell'ambito del bando regionale 2018 – DGR 11/2018 - "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda" - POR FSE 2014-2020 - Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
CONSIDERATA	la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 20/03/2018 con la quale sono stati determinati i programmi di ricerca ai fini dell'attribuzione degli assegni;
CONSIDERATO	che nell'All. B della DGR 11/2018 - "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda" - POR FSE 2014-2020 - Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", si prevede che il destinatario dell'Assegno di ricerca, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, debba possedere i requisiti di <b>disoccupazione/inoccupazione, e un'età massima di 35 anni compiuti</b> ;

**Dispone:**

**Art. 1 - Oggetto**

1. E' indetta una selezione pubblica per il conferimento **di n. 1 assegno** della durata di mesi 12, che sarà regolato da apposito contratto. L'importo dell'assegno, a carico dell'Università, tramite finanziamento del Fondo Sociale Europeo, è pari ad un importo di **Euro 19.400,00**, al netto degli oneri a carico dell'Ente erogante. L'importo potrà essere suscettibile di adeguamento in seguito ad eventuali variazioni della normativa.

Il programma di ricerca prevede l'inizio dell'attività indicativamente per il 1 ottobre 2018.

2. L'assegno è conferito per lo svolgimento di attività di collaborazione al seguente programma di ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici:



- **titolo (in italiano e in inglese) e codice:**

(ITA) Living history on the edge of the Lagoon: Le oscillazioni del margine lagunare con tecnologie immersive per la fruizione del patrimonio culturale

(ENG) Living History of the edge of the Lagoon: cultural heritage exploitation through the reconstruction of the changes of the edge with immersive technology

cod. 2120-3-11-2018

- **settore concorsuale: 10/A1 – ARCHEOLOGIA**
- **responsabile scientifico e tutor: Sauro Gelichi**
- **durata: 12 mesi**
- **abstract sintetico: descrizione del programma di ricerca**

(ITA) Il progetto riguarda la restituzione virtuale della frangia lagunare veneziana. Oikos Architettura di Campolongo Maggiore (Ve) affiancherà il vincitore dell'assegno nell'elaborazione di un modello di fruizione delle evidenze culturali, la collaborazione con Drawlight srl di Noventa Padovana (Pd) permetterà di riproporre al pubblico in chiave virtuale i cambiamenti del paesaggio di gronda, mentre il paternariato con "Abdus Salam" International Center for Theoretical Physics-Multidisciplinary Lab di Trieste fornirà al vincitore una nuova rete di competenze multidisciplinari. Il fine è quello di sviluppare una nuova modalità di fruizione del territorio, in chiave consapevole ed economicamente sostenibile a livello imprenditoriale.

(ENG) The Aim of the project is the virtual reconstruction of the edge of the Lagoon. Oikos Architettura (Campolongo Maggiore, Venice) will support the winner in the strategic planning of cultural heritage. Drawlight srl (Noventa Padovana, Padua) will led to the creation of the changes of the edge of the Lagoon in virtual reality. "Abdus Salam" International Center for Theoretical Physics-Multidisciplinary Lab of Trieste will provide a multidisciplinary approach to the project, allowing to the development of a new economic model of exploitation of cultural heritage of the area

3. La selezione mira all'accertamento dei requisiti scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate.

## Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare esclusivamente **disoccupati/inoccupati, aventi al massimo 35 anni compiuti**, che siano in possesso di diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 2009, n. 509), laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 2009, n. 509), laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

2. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno esaminati dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, che li potrà considerare equivalenti ai fini dell'ammissione, fatta salva la normativa vigente in materia.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione al successivo art. 3.

4. Non possono essere titolari di assegno, e **sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni**, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato su sua richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mail con ricevuta di ritorno, o tramite telegramma postale, o mediante PEC qualora il candidato ne possieda una.



### Art. 3 – Scadenza del bando di selezione e Domanda di partecipazione

1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell'assegno indicato nel precedente art. 1, il candidato è tenuto a presentare **domanda online** con relativa documentazione al Direttore Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca' Foscari Venezia, presso il Settore Ricerca DSU, Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia entro la scadenza fissata dal presente bando, ai sensi del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca e come dettagliato nei commi seguenti.

2 La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione devono essere inviate tramite la procedura 'Domanda online' al seguente link (ITA) <http://static.unive.it/domandeconcorso/accesso/dsu-4-2018> (ENG) <https://static.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/dsu-4-2018> entro il **termine perentorio delle ore 12.00 CET (Central European Time) del 31/08/2018**.

La domanda dovrà essere compilata via web inderogabilmente entro il termine di scadenza previsto.

3. Gli **schemi della modulistica per partecipare al bando** sono disponibili nella pagina web di questo Ateneo dedicata agli assegni di ricerca FSE ([link](#)).

4. Il candidato dopo la chiusura e l'invio della domanda mediante procedura online riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta presentazione ed un codice domanda con cui potrà accedere alla procedura per ogni eventuale aggiornamento dei dati e dei materiali entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato.

5. Si segnala che nel caso di eventuale numerosità delle candidature e/o pesantezza dei materiali caricati dai candidati il sistema potrebbe subire dei rallentamenti, pertanto si suggerisce di non iniziare la procedura a ridosso della scadenza.

6. Sono inammissibili e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive degli allegati obbligatori firmati, laddove necessario. Scaduto il termine perentorio il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né modificarla.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso a pena di esclusione.

Si segnala che per eventuali necessità di supporto o chiarimento il candidato può contattare la struttura esclusivamente fino alle 24 ore precedenti alla chiusura del bando.

Per eventuali informazioni sulla procedura, il candidato potrà rivolgersi al Settore Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici, e-mail: [ricerca.dsu@unive.it](mailto:ricerca.dsu@unive.it).

7. Salvo quanto previsto all'art. 6, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il presente bando vengono inoltrate agli interessati a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma postale.

8. Il candidato **deve** aver cura di precisare in modo inequivocabile nella domanda o negli allegati il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto) e il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione di questi dati deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Studi Umanistici cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione della partecipazione alla selezione, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1.

Il candidato avrà cura altresì di indicare nella domanda o negli allegati, laddove richiesto:

- a) il titolo ed il codice dell'assegno per il quale intende partecipare al bando;
- b) i settori scientifico-disciplinari o settori concorsuali pertinenti all'assegno per il quale intende partecipare al bando;
- c) il docente responsabile con ruolo di tutor dell'assegno per il quale intende partecipare al bando;
- d) il possesso del diploma di laurea specialistica / magistrale / laurea vecchio ordinamento o di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al titolo di accesso richiesto dal presente bando (art. 2). Per il riconoscimento del titolo di studio ottenuto all'estero ved. <http://cis.cimea.it/estero/>;
- e) l'eventuale possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero e tutti i dati relativi previsti dal modulo di domanda;



- f) la cittadinanza posseduta;
- g) di essere disoccupato/a o inoccupato/a;
- h) di non essere titolare di borse o indennità di studio;
- i) di non essere iscritto a corsi di laurea triennale, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, master universitari, sia in Italia che all'estero;
- j) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
- k) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- l) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- m) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- n) di aver o meno presentato una proposta individuale Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti e di aver, o meno, conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l'accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi;
- o) di aver o meno già concluso entro il 31/07/2018 un progetto individuale Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti;
- p) se cittadino non appartenente all'Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando;
- q) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all'art. 11;
- r) la scelta della/e lingua/e straniera/e di cui dare prova di conoscenza, qualora l'art. 5 del presente bando preveda la possibilità di scegliere fra più lingue straniere di cui dare prova durante il colloquio;
- s) l'indicazione, ove prevista (art. 5), della volontà di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio per via video telematica;
- t) il possesso o meno dei titoli preferenziali previsti all'art. 5;
- u) l'eventuale richiesta di sostenere il colloquio in lingua inglese;
- v) qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando artt. 2, 3 e 5;
- w) qualsiasi elemento obbligatorio previsto dal modulo di domanda;
- x) i candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere **d)**, **g)** del comma 8 del presente articolo, comporterà l'esclusione dalla selezione.

9. L'Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio e dei recapiti da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di essi o da cause non dipendenti dall'Università, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10. I candidati **devono** allegare alla domanda:

- a) scansione di un documento di identità in corso di validità;
- b) il proprio curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante, oltre all'indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far valere con in calce la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi del D.lgs. 196/2003;
- c) gli allegati denominati: '*obblighi e impegni*', '*concorsi e incompatibilità*'.

11. Ulteriori allegati:

- a) elenco delle pubblicazioni del candidato;
- b) massimo 5 pubblicazioni nel campo georcheologico in formato pdf, che verranno valutate dalla Commissione;
- c) allegato '*titoli preferenziali*' qualora il candidato ne possenga, ved. art. 5.

12. Le dichiarazioni formulate nella domanda e negli allegati saranno rese ai sensi del D.P.R.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità dai cittadini italiani e dell'Unione Europea.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani o



nei casi in cui la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

13. L'Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum.

14. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

#### **Art. 4 - Commissione giudicatrice**

1. Relativamente all'assegno da conferire è costituita un'apposita Commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

2. La Commissione, prima dell'esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali previsti per l'accesso alla selezione (art. 2) e del colloquio, nonché dei titoli preferenziali (art. 5), avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione definita dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (all. B).

3. Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto della struttura che ha emanato il bando e resi pubblici secondo quanto definito dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

#### **Art. 5 - Modalità di valutazione**

1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientifico-professionali degli aspiranti, del *curriculum vitae*, della produzione scientifica cui seguirà un colloquio.

2. Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.

**Il colloquio** mira all'accertamento delle competenze sui seguenti temi:

(es.

- competenze di carattere metodologico e pratico, di archeologia e geo-archeologia applicati al paesaggio endolagunare e di pianura alluvionale,
- conoscenza delle problematiche storico-archeologico ed ambientali della laguna di Venezia e delle zone contermini.
- conoscenza degli strumenti informatici per lo studio del paesaggio e dei software per l'elaborazione dei dati,
- capacità ed esperienza nella comunicazione della ricerca,
- accertamento della lingua italiana per candidati stranieri,
- accertamento della conoscenza della lingua straniera inglese.

3. Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice, di cui al precedente art. 4. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 42 punti su 60.

4. L'esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, come previsto anche al successivo art. 8.

#### **5. Sono considerati titoli preferenziali:**

- a. il dottorato di ricerca;
- b. i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento *post lauream*, conseguiti sia in Italia che all'estero con preferenza su tematiche riguardanti la tutela dei beni archeologici e la pianificazione e valorizzazione del territorio e l'organizzazione e la programmazione di progetti,
- c. svolgimento di attività di ricerca e di scavo (documentabile) presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, con preferenza sul contesto lagunare;
- d. l'esperienza di ricerca post-laurea all'estero di almeno un anno;
- e. partecipazione a progetti europei riguardanti l'archeologia dei paesaggi.



6. Relativamente ai candidati stranieri residenti fuori dal territorio italiano, e per coloro che risiedono oltre i 200 km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può essere sostenuto per via video telematica, previo consenso della Commissione giudicatrice e verificata la fattibilità tecnica.

#### **Art. 6 - Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria**

1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca su progetto specifico (allegato B):

- da 0 a 60 per i titoli e le pubblicazioni,
- da 0 a 40 per il colloquio.

**2. I candidati sono ammessi al colloquio qualora la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni riporti una votazione non inferiore a 42 punti su 60.**

3. Il colloquio si terrà **comunque** il giorno **20/09/2018 alle ore 9,00** presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Sala piccola, 2° piano di Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D.

Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione ufficiale e i candidati non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione a domicilio. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati in questa sede.

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio o eventuali rinvii sarà reso noto il giorno **12 settembre 2018** mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo ([link](#)) e nelle pagine web previste dalla normativa vigente.

**Eventuali variazioni di data, ora, luogo saranno resi pubblici mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo ([link](#)).**

4. L'assenza dei candidati al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.

**5. Il colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 28 punti su 40.**

**6. I candidati sono ritenuti idonei** allo svolgimento della specifica attività di ricerca **qualora la somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio risulti uguale o maggiore a 70/100.**

7. Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula una graduatoria di merito e indica il candidato vincitore, ai sensi degli artt. 7 e 10 del Regolamento.

8. Nell'ipotesi che due o più candidati ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è preferito il più giovane di età.

#### **Art. 7 – Approvazione Atti e Conferimento dell'assegno di ricerca**

1. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria, con l'indicazione dei punteggi assegnati, sono approvati dal Direttore della struttura che ha bandito l'assegno e resi immediatamente pubblici secondo le modalità definite dal successivo articolo 8. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa vigente e con i regolamenti di Ateneo.

2. Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai regolamenti di Ateneo il Direttore della struttura provvede a richiedere chiarimenti alla Commissione valutatrice. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il Direttore della struttura provvede ad annullare gli atti della procedura.



3. Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da parte degli interessati.
4. La graduatoria rimane efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione.
5. La struttura che ha emanato il bando può scorrere la graduatoria, ferma restando la necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria, nei seguenti casi:
  - a) impossibilità alla stipula del contratto con il vincitore;
  - b) rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore della selezione;
  - c) recesso dal contratto da parte dell'assegnista;
  - d) revoca del contratto da parte della struttura in caso di mancato mantenimento dei requisiti di accesso di cui all'art. 2, comma 1 del bando.
6. Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici presso cui è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce l'assegno di ricerca al vincitore della selezione, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.
7. L'assegnista dovrà esprimere la propria accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio del Dipartimento di Studi Umanistici a mezzo del quale verranno regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed erogazione dell'assegno entro i termini previsti dall'art.1 del bando.
8. L'assegno di ricerca potrà essere rinnovato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 2, 14 e 16 del Regolamento e dell'art. 12 del presente bando.

#### **Art. 8 - Pubblicità della procedura di selezione**

1. E' assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale. Gli atti di selezione sono resi pubblici anche nel sito di Ateneo e nelle altre pagine web previste dalla normativa vigente.
2. E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i. e del relativo regolamento interno di attuazione.

#### **Art. 9 - Attività del titolare dell'assegno**

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta presso la sede della struttura che ha bandito l'assegno per l'intera durata della ricerca, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal tutor di riferimento, o dal Direttore della struttura nei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento.
2. L'assegnista svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor, fatta salva la Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.
3. L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
4. L'assegnista è tenuto ad effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS, ad iscriversi al portale ministeriale <https://loginmiur.cineca.it/>, ad implementare il catalogo di Ateneo contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte dall'assegnista, a rispettare i regolamenti di ateneo, in particolare il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, il Codice etico dell'Ateneo, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/ 2001.

#### **Art. 10 - Proprietà intellettuale**

1. Ai sensi dell'All. B della D.G.R. n. 11 del 05/01/2018, punto 16.3, ferma restando la titolarità del diritto morale



(diritto della personalità indissolubilmente legato all'individuo, indisponibile, inalienabile, imprescrittibile) in capo all'autore dell'opera, il diritto di utilizzazione dei prodotti realizzati spetta all'amministrazione regionale.

#### **Art. 11 - Incompatibilità - Divieto di cumulo – Sospensione - Ritiro**

1. I titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia, fatto salvo quanto previsto per il mantenimento dello status occupazionale (vd. circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 34 del 23/12/2015).
2. Gli assegni di ricerca finanziati dal FSE non potranno essere conferiti a coloro che sono iscritti, per tutto il periodo di durata del percorso di ricerca (12 mesi) a: corsi di laurea triennale, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, master universitari, sia in Italia che all'estero. Non potranno essere cumulati inoltre ad altre borse o indennità di studio a qualsiasi titolo conferite nello stesso arco temporale di svolgimento dell'attività di ricerca, né a finanziamenti pubblici e/o privati ottenuti per la realizzazione del progetto di ricerca.
3. Il titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività:
  - non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista;
  - non rechi pregiudizio all'Università;
  - non comporti la modifica dello status occupazionale (vd. circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 34 del 23/12/2015).
4. È possibile sospendere l'attività di ricerca e l'assegno per maternità o per malattia del Destinatario purché tale interruzione sia motivata e supportata da certificazione medica, conservata agli atti del Beneficiario, così come previsto dalla Direttiva FSE, D.G.R. n. 11 del 05/01/2018, punto 16.2.
5. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a venti giorni in un anno, così come previsto dalla Direttiva FSE, D.G.R. n. 11 del 05/01/2018, punto 16.2.
6. Per evitare la dispersione di risorse e garantire il raggiungimento minimo degli obiettivi del progetto F.S.E., l'assegnista non potrà recedere prima di aver completato almeno 6 mesi di ricerca.

#### **Art. 12 - Modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai titolari di assegno**

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal tutor. A tal fine può essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.
2. L'assegnista, così come previsto dalla Direttiva FSE, D.G.R. n. 11 del 05/01/2018, al termine della propria attività dovrà fornire al dipartimento i seguenti prodotti scientifici:
  - un report conclusivo sull'attività svolta, che ne evidenzia i risultati conseguiti, accompagnato da un abstract di ricerca.
  - Produzione di due videoclip di durata diversa che riassumano obiettivi, contenuti e risultati della ricerca..
  - Un articolo in rivista scientifica

Inoltre, i destinatari degli assegni dovranno impegnarsi a partecipare ai diversi eventi pubblici di presentazione e diffusione degli esiti della ricerca che saranno realizzati sotto la regia regionale.

3. Una relazione finale, corredata dal giudizio del tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, sarà portata all'esame del Consiglio della struttura o Organo preposto.
4. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio della struttura o Organo preposto, sentito il titolare dell'assegno, può deliberare la revoca dell'assegno.



5. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate dal tutor o dal Consiglio della struttura o Organo preposto. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell'Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio. La cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca è deliberata dal Consiglio della struttura o Organo preposto.

#### **Art. 13 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l'assegno è gestito amministrativamente.

4. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.

6. L'Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s. m. i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

#### **Art. 15 - Ritiro di documenti e pubblicazioni**

1. I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni eventualmente inviate a questa Università, dopo due mesi dall'espletamento della selezione, salvo eventuale contenzioso in atto.

#### **Art. 16 - Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è la dott.ssa Alessandra Bertazzolo, Segretario del Dipartimento di Studi Umanistici.

#### **Art. 17 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia e alla Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.



Università  
Ca' Foscari  
Venezia



POR FSE 2014 -2020  
REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

Venezia, \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici  
Prof.ssa Giovannella Cresci

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Alessandra Bertazzolo